

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 3/2014: Disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola. C. 2157 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	18
ALLEGATO 1 ( <i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i> ) .....	24
DL 4/2014: Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi. C. 2012 Governo (Parere alla VI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	21
ALLEGATO 2 ( <i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i> ) .....	36
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	23

##### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 13 marzo 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.*

##### La seduta comincia alle 10.55.

**DL 3/2014: Disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola.**

**C. 2157 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alla XI Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge è volto alla conversione del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni tempora-

nee ed urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola, e che il provvedimento, già approvato dal Senato, è corredato di relazione tecnica riferita al testo iniziale.

Con riferimento all'articolo 1, commi da 1 a 3, recante disposizioni relative allo sblocco dell'annualità 2012 ai fini della maturazione degli scatti di anzianità per il personale della scuola, osserva che la spesa è stata stimata, secondo quanto affermato dalla relazione tecnica, « sulla base dei cedolini stipendiali emessi dal sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze ». Peraltro non vengono forniti dati di dettaglio circa la platea dei beneficiari dei maggiori pagamenti effettuati nel 2013 e la platea di coloro che beneficerebbero – invece – dello sblocco dell'annualità 2012. Ritiene che tale disaggregazione risulterebbe utile al fine di verificare se sussista un'apprezzabile differenza fra le due platee. In caso affermativo, occorrerebbe chiarire se si procederà al recupero delle somme già perce-

pite nel 2013 e alla retrocessione stipendiale nel 2014 nei confronti di coloro che – pur avendo beneficiato di incrementi per il 2013 – non sarebbero interessati al riconoscimento dell'annualità 2012. In tali ipotesi, qualora si procedesse al recupero delle somme percepite e/o alla retrocessione stipendiale, andrebbe chiarito secondo quale tempistica tali misure saranno adottate.

Considerato inoltre che la relazione illustrativa fa espresso riferimento ad un eventuale possibile contenzioso, ritiene che andrebbe chiarito:

se si procederà alla temporanea retrocessione del personale, che ha maturato un anno di anzianità nel 2013, a una classe stipendiale inferiore nel caso in cui al 30 giugno 2014 la sessione negoziale non si sia conclusa positivamente (anche a causa di un'eventuale carenza di fondi di cui al punto successivo);

se le somme giacenti sul Fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008 siano sufficienti a coprire l'onere a regime recato dal riconoscimento dell'utilità dell'anno 2012 ai fini della maturazione degli scatti di anzianità. In alternativa, se per la copertura dell'onere a regime dovrà attingersi ad altre fonti di finanziamento. A tale proposito rammenta che le sessioni contrattuali già svolte per lo sblocco degli anni 2010 e 2011 hanno determinato oneri permanenti per somme superiori ai 300 milioni. Considerato poi che il recupero dell'anno 2012 ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio implicherà una ricostruzione di carriera, ritiene che andrebbe esplicitato se sussistano fondi aventi natura contrattuale con una dotazione in conto residui tale da garantire il pagamento degli arretrati spettanti al personale con riferimento agli anni 2012 e 2013. Inoltre, tenuto conto della mancanza di un prospetto riepilogativo degli effetti delle norme e del parziale disallineamento temporale tra spese individuate e relative fonti di copertura, rileva che andrebbe indicato l'effetto delle somme sui diversi saldi di finanza pubblica al fine di verificare la complessiva

compensatività degli effetti del provvedimento.

Infine, considerato che la relazione tecnica fa riferimento alla corresponsione di emolumenti derivanti da passaggi di classe stipendiale « pur in assenza di una specifica normativa in tal senso », appare opportuno acquisire chiarimenti in merito agli specifici meccanismi procedurali che hanno consentito l'erogazione dei predetti emolumenti. Tali elementi appaiono utili anche con riferimento all'analisi delle disposizioni di cui al successivo articolo 1-*bis*, introdotto nel corso dell'esame parlamentare e riferito al personale ATA.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che la disposizione prevede l'accantonamento, fino alla conclusione di una specifica sessione negoziale, o, in caso di mancata conclusione della stessa, il versamento all'entrata delle somme iscritte nel conto dei residui, nella misura complessiva di 120 milioni di euro, sull'apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'incremento delle risorse contrattuali stanziare per le iniziative dirette alla valorizzazione e allo sviluppo professionale della carriera del personale della scuola, nonché dell'incremento delle risorse destinate al settore scolastico (capitolo 1298 – Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca).

Con riferimento all'articolo 1, comma 4, recante disposizioni relative all'allentamento per il personale della scuola dei vincoli posti per il 2014 alla crescita delle retribuzioni, premessa la necessità di esplicitare i criteri sottostanti la stima di una maggiore spesa per 70 milioni di euro nell'esercizio in corso, rileva che la norma, al fine di coprire un onere, dispone l'utilizzo di somme stanziare in bilancio sulla base di previsioni che si assumono non più corrette. L'eccedenza di stanziamento di bilancio che si riscontrerebbe, in base ai dati aggiornati, sarebbe – secondo la relazione tecnica – pari a 100 milioni di euro. I dati posti alla base delle previsioni di bilancio risalirebbero al settembre 2013,

mentre la nuova stima sarebbe basata su dati di preconsuntivo disponibili al gennaio 2014.

Tanto premesso, ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa la prudenzialità dell'utilizzo di tali risorse, considerato che:

per l'esercizio 2013 sono disponibili solo dati di preconsuntivo. Pertanto la stima delle predette eccedenze potrebbe essere ulteriormente rettificata in corso d'anno;

gli errori di previsione di segno positivo riferiti ai capitoli di bilancio interessati potrebbero essere compensati da errori di segno opposto riferiti ad altri capitoli. Occorrerebbe quindi disporre di una valutazione che accerti che i maggiori risparmi netti complessivamente registrati nel bilancio dello Stato risultino capienti rispetto alla spesa prevista. In tale ottica rileva che lo strumento dell'assestamento sia quello più idoneo all'accertamento di eventuali risorse inattese da utilizzare per finalità di spesa.

Con riferimento all'articolo 1-bis, in materia di posizioni economiche del personale ATA, rinvia alle considerazioni già svolte con riferimento alle norme recate dall'articolo 1, commi da 1 a 3, in merito all'opportunità di chiarimenti circa gli specifici meccanismi procedurali che hanno consentito l'erogazione degli emolumenti.

Fa presente di non avere nulla da osservare per quanto concerne i profili di quantificazione, che appare corretta in base alle ipotesi prospettate dalla relazione tecnica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge n. 440 del 1997, relativa al Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, segnala che tali somme sono confluite nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche iscritto in quattro distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativi all'istru-

zione prescolastica, a quella primaria, nonché a quella secondaria di primo e secondo grado (capitoli 1195, 1204, 1196 e 1194). A tale proposito, ritiene opportuno che il Governo chiarisca la misura nella quale saranno ridotti i suddetti stanziamenti, anche al fine di verificare se il loro utilizzo possa pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI, con riferimento alle osservazioni e alle richieste di chiarimenti del relatore, deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 e una nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze (*vedi allegato 1*), della quale dà lettura.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, formula pertanto la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2157 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 3 del 2014, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola;

preso atto degli elementi di informazione risultanti dalla relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009;

preso atto, altresì, dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

fermo rimanendo che il numero esatto del personale interessato dai benefici di cui all'articolo 1 potrà essere definito solo a seguito della conclusione del contratto collettivo nazionale di lavoro, dai dati forniti da NOI PA, i beneficiari dei suddetti emolumenti ammontano a circa 50.000 unità complessive nel corso del 2013, delle quali, ad una prima ricogni-

zione, solo qualche decina di unità dovrebbe essere esclusa dai benefici stipendiali relativi all'annualità 2012;

nel caso in cui al 30 giugno 2014 la sessione negoziale non si sia conclusa positivamente, si procederà alla retrocessione di una classe stipendiale del personale interessato, senza tuttavia recupero delle somme già corrisposte;

le somme di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008, delle quali è previsto l'utilizzo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, sono destinate alla copertura degli oneri da sostenersi fino al 30 giugno 2014, mentre le somme necessarie a coprire gli oneri relativi alla sessione negoziale di cui al comma 1 saranno individuati nell'ambito di un atto di indirizzo del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca in corso di predisposizione;

l'effetto sui saldi di finanza pubblica delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 4, ammontano complessivamente, in termini di saldo netto da finanziare, a 58,1 milioni di euro per il 2013 e a 131,9 milioni di euro per l'anno 2014;

la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge n. 440 del 1997 disposta ai sensi dell'articolo 1-bis, non comporterà l'insorgere di debiti fuori bilancio poiché sulla suddetta autorizzazione non gravano obbligazioni giuridicamente perfezionate;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Enrico ZANETTI concorda con la proposta di parere del relatore.

Barbara SALTAMARTINI (NCD), Rocco PALESE (FI-PdL) e Federico FAUTTILLI (PI) preannunciano, a nome dei rispettivi gruppi di appartenenza, il voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**DL 4/2014: Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.**

**C. 2012 Governo.**

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 marzo 2014.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI, con riferimento alle richieste di chiarimenti avanzate dal relatore nella seduta dell'11 marzo 2014, deposita agli atti della Commissione una nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, una nota della Direzione centrale normativa dell'Agenzia delle entrate, concernente l'articolo 1 del provvedimento in esame, e una nota del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, relativa all'articolo 3, comma 7 (vedi allegato 2).

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, riservandosi di valutare attentamente la documentazione testé depositata, chiede che il rappresentante del Governo fornisca elementi di maggiore dettaglio in merito alle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del provvedimento, che sostituiscono in termini di effetti finanziari, attraverso la modifica di talune norme contenute nella legge di stabilità per l'anno 2014, il maggior gettito IRPEF atteso dalla riduzione delle detrazioni per oneri con il conseguimento di maggiori risparmi attesi dal processo di *spending review*.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI, circa l'iscrizione nel saldo netto da finanziare delle risorse rivenienti dai risparmi di spesa, oggetto di accantonamento, fa

presente che, diversamente da quanto avvenuto per le corrispondenti norme della legge di stabilità, gli accantonamenti, potendosi tramutare in riduzioni di spesa senza necessità di un ulteriore intervento legislativo, qualora non si verificassero le riduzioni di spesa derivanti dalla *spending review*, possono essere colti anche in termini di saldo netto da finanziare al fine di garantire la effettiva copertura finanziaria dell'onere connesso al venir meno della riduzione delle detrazioni fiscali già scontata sul saldo netto da finanziare a legislazione vigente in sede di legge di stabilità 2014.

Con riferimento al diverso impatto sui saldi, esposto nella relazione tecnica, per il 2014, evidenzia che la ripartizione per Ministero degli accantonamenti tiene conto, come di consueto, dell'incidenza delle spese predeterminate per legge e di quelle relative al fabbisogno, iscritte nel bilancio triennale a legislazione vigente 2014-2016. Ricorda tuttavia che la diversa composizione dei nuovi accantonamenti, rispetto a quella degli accantonamenti considerati nella legge di stabilità, deriva anche dalla circostanza che, come evidenziato nella relazione tecnica, rispetto alla base di calcolo originaria, non opera l'esclusione, limitatamente ai nuovi accantonamenti, per le spese già sottoposte a riduzioni ai sensi dei commi 438 e 439 dell'articolo 1 della legge di stabilità (relative a consumi intermedi e trasferimenti correnti alle imprese, che quindi restano escluse solo dalla prima *tranche* accantonata con la legge di stabilità).

In ordine alle tipologie di spesa oggetto delle riduzioni indicate, conferma che le stesse sono idonee a consentire, nonché a verificare, i risparmi prefigurati per gli esercizi considerati, tenuto anche conto che, con riferimento anche ai nuovi accantonamenti, nell'ambito delle risorse rese indisponibili, è confermata la possibilità di proporre variazioni compensative, da parte dell'Amministrazione, anche al fine di evitare la formazione di nuovi debiti e comunque assicurare la necessaria flessibilità gestionale.

Rileva, inoltre, che il processo di razionalizzazione in atto ad opera della cosiddetta *spending review*, tiene conto delle risorse comunque necessarie a non pregiudicare lo svolgimento delle attività istituzionali; pertanto, come specificato nella citata relazione tecnica, gli importi resi indisponibili per il corrente esercizio potranno essere disaccantonati per 710 milioni di euro nel corso del 2014, qualora, a seguito dell'adozione degli interventi di *spending review*, si verifichi un risparmio di spesa pienamente allineato all'obiettivo prefissato, in misura equivalente su tutti i saldi di finanza pubblica, per l'importo di 488,4 milioni di euro.

Infine, per quanto concerne l'utilizzo anche di risorse di conto capitale per la copertura di oneri di parte corrente, derivanti dalla soppressione della revisione delle detrazioni d'imposta, rappresenta che la modalità di copertura con gli accantonamenti di spesa effettuati su tutti i Ministeri, come accaduto più volte in passato, risulta di ordine di grandezza complessivamente superiore rispetto all'onere valutato in termini di saldo netto da finanziare, in base alla differente incidenza delle varie tipologie di spesa sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, proprio al fine di assicurare la necessaria copertura in modo equivalente sui restanti saldi di finanza pubblica in relazione ai differenti criteri di registrazione utilizzati, per tali spese, secondo la contabilità pubblica (del bilancio dello Stato) e la contabilità nazionale (utilizzata per la compilazione del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche).

Si dichiara comunque consapevole del fatto che le risorse rivenienti dalla *spending review* potranno essere utilizzate a copertura solo di un numero determinato di provvedimenti.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, nel dichiararsi soddisfatto dei chiarimenti testé resi dal rappresentante del Governo, rileva comunque l'opportunità, in considerazione delle sensibili modifiche che la Commissione di merito sta apportando al testo del provvedimento, che la Commis-

sione bilancio esprima la prossima settimana direttamente all'Assemblea il parere di competenza sul decreto-legge in titolo. Ricorda, in proposito, che la Commissione di merito, nel corso dei lavori in sede referente svoltisi nella seduta di martedì 11 marzo 2014, ha approvato una proposta emendativa del relatore soppressiva dell'articolo 1 del provvedimento in esame.

Richiama infine l'attenzione del rappresentante del Governo sulla necessità di evitare un eccessivo utilizzo delle clausole di salvaguardia, ritenendo opportuno avviare una riflessione in ordine a tale aspetto.

Rocco PALESE (FI-PdL) ritiene che la Commissione debba esprimere il parere di competenza sul provvedimento in esame, dal quale sono emersi, come evidenziato dallo stesso relatore, numerosi profili di criticità sul piano finanziario.

Vincenzo CASO (M5S), nel concordare con le osservazioni dell'onorevole Palese,

fa presente di condividere le considerazioni del relatore in merito al ricorso eccessivo, da parte del Governo, all'utilizzo di clausole di salvaguardia, come peraltro già evidenziato, in più di un'occasione, da parte dei colleghi del suo gruppo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che la Commissione potrà comunque esprimere il proprio parere sul provvedimento in esame direttamente all'Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.20 alle 11.30.

ALLEGATO 1

**DL 3/2014: Disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola (C. 2157 Governo, approvato dal Senato).**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE  
DEL GOVERNO**




*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato Generale per gli ORDINAMENTI DEL PERSONALE  
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO  
UFFICIO XII

1-2 MAR. 2014

Roma,

Prot. Nr. 20519  
Rif. Prot. Entrata Nr. 20133  
Allegati: 2  
Risposta a Nota del:



All' Ufficio coordinamento  
legislativo  
Ufficio legislativo Economia  
e p.c. Ufficio legislativo Finanze  
S E D E

**OGGETTO:** A.C 2157- Conversione in legge del D.L. 23 gennaio 2014, n. 3 "Disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola." Testo e relazioni tecnica ed illustrativa.

Con riferimento al testo del disegno di legge in oggetto, per quanto di competenza, non si hanno osservazioni da formulare.

Si allegano, inoltre, la relazione illustrativa e la relazione tecnica positivamente verificata, aggiornate al testo in esame, come risultante dalle modificazioni, apportate dal Senato della Repubblica in sede di conversione al decreto legge 23 gennaio 2014, n. 3, che hanno comportato l'inserimento dell'articolo 1 bis.

Il Ragioniere Generale dello Stato

## Relazione Tecnica

### ARTICOLO 1

Con il presente provvedimento al comma 1 viene previsto che, nelle more della conclusione della sessione negoziale intesa al riconoscimento dell'annualità 2012, avviata in data 8 gennaio 2014 dal Ministro dell'Istruzione, ai sensi dell'articolo 8, comma 14, del D.L. 78/2010 e successive modificazioni, e comunque entro il 30 giugno 2014, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del DPR n. 122/2013 in ordine al blocco dell'annualità 2013, non si provveda alla retrocessione alla classe stipendiale precedente per i soggetti, interessati dalla predetta sessione negoziale, che siano passati nel 2013 a una classe superiore a seguito del riconoscimento dell'utilità del medesimo anno ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale, pur in assenza di una specifica normativa in tal senso. Sempre al comma 1 del presente provvedimento, viene disposta la mancata adozione dei provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1° gennaio 2013 in relazione all'acquisizione del trattamento retributivo corrispondente ad una nuova classe stipendiale.

Gli oneri di cui al comma 1 del provvedimento in esame sono quantificati, sulla base dei cedolini stipendiali emessi dal sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze, in complessivi 120 milioni di euro, di cui 58,1 milioni relativi a somme corrisposte nell'anno 2013 e 61,9 milioni di euro relativi al mantenimento della posizione economica maturata nel 2013 al personale destinatario della citata sessione negoziale.

Comma 2. Nelle more della conclusione della suddetta sessione per le finalità di cui al comma 1 viene conseguentemente accantonata la somma di 120 milioni di euro corrispondente ad una quota parte degli obiettivi di risparmio conseguiti nell'anno 2012, di cui all'articolo 64 del DL n. 112/2008 accertati in sede di Comitato di verifica tecnico-finanziaria. Tali risorse rimangono comunque nella disponibilità della sessione negoziale prevista dal comma 1.

Il comma 3 prevede una apposita clausola di salvaguardia consistente nel versamento all'entrata del bilancio dello Stato del menzionato importo di 120 milioni nel caso di mancata conclusione entro il 30 giugno 2014 della specifica sessione negoziale. Il versamento compensa l'onere connesso al mancato recupero delle somme corrisposte a partire dal 2013 fino al 30 giugno 2014.

Al comma 4 la norma prevede che, al fine di evitare che il pagamento dei miglioramenti stipendiali del personale del comparto possa essere bloccato anche per l'anno 2014, l'articolo 9, comma 1, del decreto legge 78/2010 non trovi applicazione con riferimento all'articolo 9 comma 23 del medesimo decreto legge 78/2010, come prorogato anch'esso dal D.P.R. 122/2013. Detti miglioramenti trovano capienza nell'ambito degli stanziamenti di bilancio dello Stato di previsione del Ministero dell'Istruzione per l'esercizio finanziario 2014 relativi alle competenze stipendiali del personale appartenente al comparto scuola.

Infatti, in sede di formazione delle previsioni 2014-2016 i capitoli di bilancio relativi alle spese per le competenze stipendiali sono stati integrati della somma di circa 700 milioni di euro connessa alle eccedenze di spesa previste per l'anno 2013 relative all'andamento degli effettivi pagamenti stipendiali e derivanti dal parziale conseguimento dei risparmi di spesa correlati alla riduzione di personale docente ed ATA, rispetto a quelli previsti dall'art. 64 del DL n. 112/2008 per l'anno

scolastico 2011/2012, dalla legge n. 183/2011 e dal DL n. 95/2012 per l'anno scolastico 2012/2013, nonché dall'effetto di trascinamento sui predetti anni dei maggiori assegni familiari e personali spettanti al citato personale.

Da una prima verifica dei dati di pre-consuntivo 2013 emerge che le predette eccedenze sul 2013 si stanno rivelando inferiori rispetto a quelle stimate di circa 100 milioni. Pertanto detti margini possono essere utilizzati per fronteggiare i miglioramenti stipendiali derivanti dalla norma quantificabili in circa 70 milioni.

### Articolo 1 bis

comma 1 – la norma proposta finanzia, nel limite di euro 38,87 milioni per il solo esercizio finanziario 2014, una sessione negoziale rivolta al personale ATA già destinatario delle posizioni economiche di cui all'articolo 62 del CCNL 29/11/2007 negli anni scolastici tra il 2011/2012 e il 2013/2014.

Detto personale ha indebitamente percepito, sino alla mensilità di gennaio 2014 inclusa, il miglioramento stipendiale collegato a dette posizioni economiche, sebbene l'articolo 9 comma 21 del DL 78/2010 disponesse la validità ai soli fini giuridici esclusi quelli economici di dette progressioni, per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014.

Fermo restando il debito dei dipendenti nei confronti dello Stato, che verrà recuperato nei tempi previsti dal comma 2, la norma proposta intende attribuire un vantaggio economico *mantantum* ai soggetti in questione, di natura stipendiale e di entità tale da compensare il debito ed evitare quindi complicate operazioni di recupero e di conguaglio pensionistico, nonché tale da permettere l'erogazione di una ulteriore somma.

Il numero dei soggetti interessati dalle posizioni economiche, distribuito in funzione della qualifica e dell'anno scolastico di attribuzione della posizione medesima, è illustrato nella tabella seguente (la numerosità indicata per i soggetti beneficiari al 1° settembre 2013 è ricavata mediante proiezione dei primi dati disponibili):

	Prima posizione		
	01/09/2011	01/09/2012	01/09/2013
	1	2	3
Coll. scolastici	5.294	738	700
Coll. scolastici dei servizi	7	1	
Assistenti amm.vi/tecnici	2.453	525	400
<b>TOT</b>	<b>7.754</b>	<b>1.264</b>	<b>1.100</b>

	Seconda posizione economica, non in possesso della prima posizione antecedentemente al 01/09/2011			Seconda posizione economica, già in possesso della prima posizione antecedentemente al 01/09/2011		
	01/09/2011 1	01/09/2011 2	01/09/2011 3	01/09/2011 1	01/09/2011 2	01/09/2011 3
Coll. scolastici						
Coll. scolastici dei servizi						
Assistenti amm.vi/tecnici	709	71	150	1.074	141	350
<b>TOT</b>	<b>709</b>	<b>71</b>	<b>150</b>	<b>1.074</b>	<b>141</b>	<b>350</b>

I soggetti assegnatari della posizione economica il 1° settembre 2010 hanno maturato il corrispondente diritto prima del 1/1/2011, data dalla quale decorre il vincolo alla crescita stipendiale posto dall'art. 9 comma 21 del DL 78/2010 e quindi non sono interessati né dal blocco degli stipendi né, naturalmente, dalla norma in questione.

I soggetti assegnatari della posizione a decorrere dal 1° settembre 2011 dovranno restituire le somme già indebitamente percepite da tale mese sino al mese di gennaio 2014, cioè per 29 mensilità; coloro che la posizione l'hanno ottenuta dal 1° settembre 2012 dovranno restituire somme percepite per 17 mensilità; infine i soggetti che hanno ottenuto la posizione dal 1° settembre 2013 dovranno restituire somme indebitamente percepite per 5 mensilità. Ai sensi della norma proposta, fermo restando il citato debito verso lo Stato, ai soggetti in questione sarà attribuito un beneficio economico superiore, corrispondente indicativamente alla somma che avrebbero percepito per la posizione economica per 36, 24 e 12 mensilità, cioè sino ad agosto 2014. Ciò consentirà in particolare di compensare il debito verso lo Stato col nuovo beneficio economico, evitando complicate operazioni di recupero stipendiale e conguaglio pensionistico.

Il valore economico mensile delle posizioni economiche è il seguente (valori lordo Stato - 38,38% - da riconoscere ai dipendenti per 13 mensilità):

	Prima posizione	Seconda posizione
Coll. scolastici	63,87	
Coll. scolastici dei servizi	63,87	
Assistenti amm.vi/tecnici	127,74	191,60

La somma occorrente per compensare l'effetto del recupero delle somme indebitamente percepite dai dipendenti in questione è quindi pari a (valori in milioni lordo Stato inclusa tredicesima):

	Prima posizione		
	01/09/2011 1	01/09/2012 2	01/09/2013 3
Coll. scolastici	13,19	1,23	0,58
Coll. scolastici dei servizi	0,02	0,00	0,00
Assistenti amm.vi/tecnici	12,22	1,74	0,66
<b>TOT</b>	<b>25,42</b>	<b>2,97</b>	<b>1,25</b>

	Seconda posizione economica, non in possesso della prima posizione antecedentemente al 01/09/2011			Seconda posizione economica, già in possesso della prima posizione antecedentemente al 01/09/2011		
	01/09/2011 1	01/09/2012 2	01/09/2013 3	01/09/2011 1	01/09/2012 2	01/09/2013 3
Coll. scolastici						
Coll. scolastici dei servizi						
Assistenti amm.vi/tecnici	5,30	0,35	0,37	2,67	0,23	0,29
<b>TOT</b>	<b>5,30</b>	<b>0,35</b>	<b>0,37</b>	<b>2,67</b>	<b>0,23</b>	<b>0,29</b>

Nel computo si è tenuto conto, per i soggetti beneficiari della seconda posizione economica già titolari della prima acquisita anteriormente al 01/09/2011, vale a dire nel 2010 e quindi anteriormente all'entrata in vigore del vincolo di cui all'articolo 9 comma 21 del DL 78/2010, del fatto che agli stessi si dovrebbe recuperare unicamente la differenza tra quanto indebitamente percepito a titolo di seconda posizione e quanto avrebbero dovuto continuare a percepire in corrispondenza alla prima posizione.

La somma occorrente per compensare i debiti dei dipendenti nei confronti dello Stato e per pagare l'ulteriore somma prevista è quindi pari ad euro 38,87 milioni.

**comma 2** -- la norma proposta pospone al più tardi al 30 giugno 2014 il recupero dei crediti che lo Stato vanta nei confronti di ciascuno dei dipendenti ATA in relazione all'indebito pagamento dell'incremento stipendiale legato all'attribuzione delle posizioni economiche di cui all'articolo 62 del CCNL 29/11/2007, per le posizioni attribuite tra il 01/09/2011 e il 01/09/2013, mentre era in vigore l'articolo 9 comma 21 del DL 78/2010 che dispone che tali progressioni siano, tra il 2011 e il 2014, utili unicamente ai fini giuridici e non anche a quelli economici.

Poiché la norma si limita a posporre il recupero dei crediti in questione, fermo restando il diritto di credito e la sua concreta azionabilità nel corso del 2014, la norma in questione non ha effetti sui saldi di finanza pubblica.

**comma 3** – la norma proposta riduce di euro 38,87 milioni per l'anno 2014 l'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 440/1997, confluita nei fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1 comma 601 della legge n. 296/2006.


Al riguardo si rappresenta che detta autorizzazione di spesa trova annualmente destinazione mediante il decreto di cui al medesimo articolo 1 comma 601, per finalità in favore dei Piani dell'Offerta Formativa. La riduzione dello stanziamento proposta non comporta dunque l'insorgere di debiti fuori bilancio poiché sull'autorizzazione in questione non gravano obbligazioni giuridicamente perfezionate.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



12 MAR. 2014

### Relazione illustrativa

Con l'articolo 1 del presente provvedimento d'urgenza si intende dare soluzione, nella more della conclusione della specifica sessione negoziale intesa al riconoscimento dell'annualità 2012 avviata dal Ministro dell'istruzione, alla questione relativa al trattamento economico stipendiale del personale della scuola corrisposto nell'anno 2013, anche a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2013, recante "Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti".

Tale provvedimento, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, ha disposto, all'articolo 1, comma 1, lettera a), tra l'altro, la proroga sino al 31 dicembre 2014 dell'applicazione del tetto retributivo alle retribuzioni individuali previsto, per gli anni 2011, 2012 e 2013, dall'articolo 9, comma 1, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per tutto il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche inserite nell'elenco Istat di cui alla legge n. 196 del 2009. Il citato D.P.R. ha inoltre previsto all'articolo 1, comma 1, lettera b), la proroga sino al 31 dicembre 2013 delle disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del richiamato decreto legge n. 78 del 2010, il quale prevede che "per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti".

Pertanto, a legislazione vigente, il trattamento economico stipendiale del personale della scuola, con riferimento agli anni 2013 e 2014 è così definito:

- anno 2013: non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti;
- anno 2014: è utile ai fini della maturazione delle predette posizioni stipendiali il cui pagamento, nell'anno in esame, è tuttavia sospeso, con effetti *tantum*, in applicazione dell'articolo 9, comma 1, del citato decreto legge 78/2010, così come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lett. a) del DPR 122/2013.

Al fine di completare il quadro normativo di riferimento, occorre rappresentare che l'articolo 8, comma 14, del decreto legge 78/2010, in relazione alla peculiarità del settore scolastico ed alla circostanza che tale comparto è stato interessato da un significativo processo di razionalizzazione del personale ex art. 64 del decreto legge 112/2008, ha previsto che la quota del 30% delle economie derivanti da tale processo di razionalizzazione da destinare alla scuola, potesse essere finalizzato, ai sensi del predetto articolo 64, anche al recupero degli scatti bloccati ai sensi dell'articolo 9 comma 23. Successivamente la legge 183/2011 ha modificato il predetto articolo 8, comma 14, prevedendo la possibilità di utilizzare per lo sblocco degli scatti del personale scolastico, oltre alle economie ex articolo 64 del citato d.l. 112/2008, anche ulteriori "risorse da individuare in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica". Le citate disposizioni normative hanno già trovato attuazione con riferimento alle annualità 2010 e 2011 e, in relazione a tali previsioni, il MIUR ha avviato le procedure intese all'avvio di una apposita sessione negoziale finalizzata allo sblocco dell'annualità 2012.

In particolare, va considerato che nel corso del 2013 è stato attribuito ad una parte del personale della Scuola uno scatto stipendiale non supportato dalla richiamata legislazione, in ragione della differente modulazione temporale dell'ambito di applicazione dei commi 1 e 23 dell'art. 9 del dl 78/2010, il primo originariamente efficace sino al 2013 ed il secondo sino al 2012. Tali miglioramenti economici dovrebbero essere oggetto di un provvedimento amministrativo di recupero. Tuttavia, una volta conclusa la citata procedura volta allo sblocco dell'annualità 2012, dovrebbero essere nuovamente attribuiti al personale di cui trattasi, con conseguente aggravio di procedure ed oneri amministrativi oltre che di probabile instaurazione di contenzioso da parte del personale coinvolto.

Pertanto, il comma 1 del presente provvedimento, al fine di evitare i citati effettivi negativi riconducibili all'espletamento delle procedure di recupero, nel confermare quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lett. b), del D.P.R. 122/2013, dispone, nei confronti del personale interessato dalla predetta sessione e, comunque, non oltre il 30 giugno 2014, il mantenimento delle posizioni stipendiali già riconosciute nel 2013 per evitare una riduzione, anche se momentanea, del livello retributivo acquisito. In aggiunta, l'ultimo periodo del citato comma 1 prevede che non vengano adottati i provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1° gennaio 2013 in esecuzione dell'acquisizione di una nuova classe stipendiale. Inoltre, al comma 3 del provvedimento viene disposto che, in caso di mancata conclusione entro il 30 giugno 2014, della più volte citata sessione negoziale, le somme corrisposte al personale interessato, sino a tale data, non vengano comunque recuperate, nonostante la retrocessione ad una classe stipendiale inferiore.

I comma 2 e 3 dettano inoltre disposizioni in ordine alla copertura finanziaria del provvedimento in esame.

Con il comma 4 del presente provvedimento inoltre, sempre in relazione allo specifico ambito temporale dei blocchi retributivi del comparto scuola, al fine di evitare che, in applicazione dell'articolo 9, comma 1, del d.l. 78/2010, come prorogato dal citato D.P.R. 122/2013, il pagamento dei miglioramenti stipendiali del personale del comparto possa essere bloccato anche per l'anno 2014, comportando di fatto un blocco quinquennale rispetto a quello quadriennale previsto per la generalità dei dipendenti pubblici, viene previsto che per l'anno 2014 il richiamato articolo 9, comma 1 del decreto legge 78/2010 non trovi applicazione in riferimento all'articolo 9 comma 23 del medesimo decreto legge 78/2013, come prorogato anch'esso dal citato D.P.R. 122/2013.

L'articolo 1-bis è volto a riconoscere al personale ATA della scuola un beneficio economico *una-tantum*, rivolto in particolare a quei soggetti che negli anni scolastici tra il 2011/2012 e il 2013/2014 sono stati destinatari dell'attribuzione di una delle posizioni economiche previste dalla sequenza contrattuale di cui all'articolo 62 del CCNL 29/11/2007 e che non hanno potuto maturare il relativo incremento stipendiale, comunque indebitamente pagato nel frattempo ed in corso di recupero, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 9 comma 21 del DL 78/2010.

Nello specifico, in base all'articolo 50 del CCNL comparto scuola 2006-2009 e alla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008, il personale ATA della scuola (profili delle aree A e B) può ottenere una valorizzazione professionale a seguito dell'assegnazione di particolari mansioni legate all'attuazione del Piano dell'offerta formativa (POF). In particolare, il personale del profilo A è chiamato a prestare assistenza nei confronti degli alunni disabili e ad organizzare gli eventuali interventi di primo soccorso. Il personale del profilo B è chiamato a svolgere, in regime di autonomia e responsabilità operativa, compiti di collaborazione tecnico-amministrativa, attività contabile, a sostituire la figura del Direttore dei servizi generali e amministrativi, se assente (articolo 56 del CCNL comparto scuola 2006-2009), a coordinare i laboratori didattici.

Sebbene la determinazione del criterio di attribuzione del beneficio economico *una-tantum* previsto dalla norma proposta sia rimessa alla contrattazione collettiva, la somma resa disponibile alla relativa sessione negoziale è calcolata in maniera da consentire la compensazione, col nuovo debito in favore dei dipendenti, dei crediti vantati dallo Stato nei confronti di ciascuno degli interessati in relazione all'indebito pagamento dell'incremento stipendiale legato all'attribuzione delle posizioni economiche, nonché l'attribuzione di un ulteriore beneficio economico.

2965



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE  
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO  
UFFICIO XII

Roma, 13 MAR. 2014

Prot. Nr. 21015  
Rif. Prot. Entrata Nr.  
Allegati:  
Risposta a Nota del:



All' Ufficio coordinamento  
legislativo  
Ufficio legislativo Economia  
e p.c. Ufficio legislativo Finanze  
SEDE

OGGETTO: A.C. 2157 Conversione in legge del D.L. 23 gennaio 2014, n. 3. Verifica delle quantificazioni.

Il servizio Bilancio della Camera ha esaminato l'A.C. n. 2157 di cui all'oggetto, richiedendo, con particolare riguardo ai contenuti della Relazione Tecnica allegata al suddetto atto, una serie di chiarimenti riferiti, in particolare, a:

**Articolo 1, commi da 1 a 3.**

Il Servizio Bilancio chiede di conoscere, tenuto conto che la spesa è stata stimata "sulla base dei cedolini stipendiali emessi dal sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze", i dati di dettaglio circa la platea dei beneficiari dei maggiori pagamenti effettuati nel 2013 e la platea di coloro che beneficeranno - invece - dello sblocco dell'annualità 2012, evidenziandone l'utilità al fine di verificare se sussista un'apprezzabile differenza fra le due platee.

Al riguardo si rappresenta che dai dati forniti da NOI PA, struttura del Ministero dell'Economia e delle Finanze preposta, su ordinazione dell'Amministrazione competente, al pagamento degli emolumenti retributivi, i beneficiari dell'emolumento in questione nel corso del 2013 ammontano a circa 50.000 unità complessive; di queste, da una prima ricognizione, solo qualche decina di unità dovrebbe essere esclusa dai benefici stipendiali connessi al riconoscimento dell'annualità 2012, per la mancata maturazione in tale anno dell'anzianità di servizio a causa, ad esempio, della permanenza in particolari posizioni giuridiche (es. stato di aspettativa dal servizio).

Tuttavia, il numero esatto di personale interessato da tali particolari situazioni potrà essere definito solo a seguito della conclusione del CCNL relativo al riconoscimento dell'annualità 2012 e dell'applicazione dello stesso da parte di NOI PA.

Con riferimento ad un possibile contenzioso che veda coinvolto il personale interessato dal provvedimento in esame, viene chiesto di chiarire quanto segue:

- se si procederà alla temporanea retrocessione del personale, che ha maturato un anno di anzianità nel 2013, a una classe stipendiale inferiore nel caso in cui al 30 giugno 2014 la sessione negoziale non si sia conclusa positivamente (anche a causa di un'eventuale carenza di fondi di cui al punto successivo).

In relazione a quanto sopra, si rappresenta che nel caso prospettato il personale verrebbe retrocesso di una classe stipendiale, senza tuttavia il recupero delle somme già corrisposte, sulla base di quanto previsto dal provvedimento in esame.

- se le somme giacenti sul Fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del D.L. 112/2008 siano sufficienti a coprire l'onere a regime recato dal riconoscimento dell'utilità dell'anno 2012 ai fini della maturazione degli scatti di anzianità. In alternativa, se per la copertura dell'onere a regime dovrà attingersi ad altre fonti di finanziamento. A tale proposito si rammenta che le sessioni contrattuali già svolte per lo sblocco degli anni 2010 e 2011 hanno determinato oneri permanenti per somme superiori ai 300 milioni. Considerato poi che il recupero dell'anno 2012 ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio implicherà una ricostruzione di carriera, andrebbe esplicitato se sussistano fondi aventi natura contrattuale dotati di una disponibilità in conto residuo tale da garantire il pagamento degli arretrati spettanti al personale con riferimento agli anni 2012 e 2013.

Al riguardo si rappresenta che le somme di cui al citato articolo 64, comma 9, del D.L. 112/2008 sono state destinate dal provvedimento in esame alla copertura degli oneri da sostenersi sino al 30 giugno 2014, relativi alla mancata adozione dei provvedimenti di recupero nonché alla mancata retrocessione di una posizione stipendiale. Invece, le somme necessarie a coprire gli oneri relativi alla citata sessione negoziale andranno individuati nell'ambito dell'atto di indirizzo che è in corso di predisposizione su iniziativa del MIUR. In tale contesto, si precisa che il riconoscimento dell'annualità 2011 è avvenuta, così come previsto dall'articolo 8, comma 14, del DL 78/2010, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, attingendo prevalentemente dalle risorse disponibili sul trattamento accessorio del personale della scuola. Anche per il riconoscimento dell'annualità 2012 la richiesta di predisposizione dell'atto di indirizzo a cura del MIUR fa riferimento, per la parte preponderante, a tale forma di finanziamento, ricorrendo anche ad economie registratesi negli esercizi pregressi per contribuire al pagamento delle competenze arretrate.

Viene inoltre chiesta l'indicazione dell'effetto sui saldi di finanza pubblica al fine di verificare la complessiva compensazione degli effetti del provvedimento. Al riguardo si rappresenta che l'onere del provvedimento (articolo 1, comma 1) ammonta a 58,1 mln di euro per l'anno 2013 ed a 61,9 mln di euro per l'anno 2014, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione. A tali somme occorre aggiungere gli oneri relativi all'articolo 1, comma 4, stimati in circa 70 mln di euro per l'anno 2014.

Complessivamente, gli oneri in termini di saldo netto da finanziare ammontano a 58,1 mln di euro per il 2013 e 131,9 mln di euro per l'anno 2014.

Infine, il Servizio Bilancio osserva che la relazione tecnica fa riferimento alla corresponsione di emolumenti derivanti da passaggi di classe stipendiale "pur in assenza di una specifica normativa in tal senso", per cui appare opportuno acquisire chiarimenti in merito agli specifici meccanismi procedurali che hanno consentito l'erogazione dei predetti emolumenti.

Al riguardo si osserva che tale erogazione è stata resa possibile, come si evince dalla relazione illustrativa, in conseguenza dei tempi necessari per l'entrata in vigore formale del D.P.R. 4 settembre 2013 n. 122, seppure lo stesso fosse stato approvato in prima lettura dal Consiglio dei

Ministri nel mese di marzo 2013, ciò in quanto, mentre per la generalità dei comparti la proroga del blocco dei livelli retributivi esplica effetti per l'anno 2014, per la scuola, in relazione della originaria differente scansione temporale prevista nell'articolo 9, comma 23, del d.l. 78/2010, la proroga ha interessato l'annualità 2013.

#### Articolo 1, comma 4.

Vengono chiesti chiarimenti circa la quantificazione degli oneri relativi alla mancata applicazione per l'anno 2014 al personale della scuola dell'articolo 9, comma 1, del dl 78/2010 con riferimento alle progressioni stipendiali di cui all'articolo 9, comma 23, del predetto di n. 78. In particolare, vengono chiesti elementi utili a comprovare la congruità dell'onere indicato nella RT (70 mln di euro), fornendo i dati relativi al numero degli "avanzamenti" nell'anzianità con riflessi nel trattamento stipendiale maturati nel 2013 e 2014 per il personale della Scuola, distintamente per le VI classi retributive previste dal C.C.N.L..

Al riguardo, si rappresenta che l'articolo 9, comma 1, del D.L. 78/2010, come prorogato per effetto del DPR 122/2013, produce effetti di risparmio limitatamente agli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, fissando un tetto alle retribuzioni individuali con riferimento al trattamento economico percepito nel 2010. Per quanto concerne invece le progressioni stipendiali del personale della scuola, l'articolo 9, comma 23, del predetto dl 78/2010, come prorogato per effetto del DPR 122/2013, prevede che gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 non siano utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei rispettivi incrementi economici, con conseguenti effetti di risparmio a carattere strutturale. Pertanto l'anno 2014 è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali del personale della scuola ma, per effetto del citato articolo 9, comma 1, non sarebbe stato possibile corrispondere per tale anno, senza le modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 4, del provvedimento in esame, i miglioramenti economici correlati ai passaggi stipendiali, estendendo di fatto il blocco per il personale in questione a cinque anni complessivi. I relativi oneri sono pertanto riferiti al solo anno 2014 e per la relativa quantificazione, sono state presi a riferimento i seguenti passaggi di classe:

Personale	dalla I alla II classe	dalla II alla III classe	dalla III alla IV classe	dalla IV alla V classe	dalla V alla VI classe	TOT
Docenti	9.122	14.096	6.114	3.074	1.188	33.594
ATA	3.854	4.038	2.673	972	235	11.772
<b>TOT</b>	<b>12.976</b>	<b>18.134</b>	<b>8.787</b>	<b>4.046</b>	<b>1.423</b>	<b>45.366</b>

Pertanto, possono ritenersi prudenzialmente in linea con quanto rappresentato gli oneri quantificati nella relazione tecnica in euro 70 milioni, la cui copertura viene individuata nell'ambito dei risparmi delle eccedenze di spesa sul 2013, la cui stima, dai dati di pre-consuntivo, tuttora gli unici disponibili in attesa di concludere le operazioni di chiusura dell'esercizio finanziario e rendicontazione, risulta inferiore a quella prevista.

**Articolo 1-bis**

Il Servizio Bilancio chiede, infine, chiarimenti con riferimento all'art. 1-bis, introdotto dal Senato e riferito al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della Scuola (personale ATA), in relazione agli specifici meccanismi procedurali che hanno consentito l'erogazione degli emolumenti concernenti i miglioramenti stipendiali collegati alle posizioni economiche di cui all'art. 62 del CCNL 29 novembre 2007 negli anni scolastici tra il 2011/2012 e il 2013/2014, considerato che tali emolumenti sono stati indebitamente percepiti dal personale interessato sino alla mensilità di gennaio 2014, pur in assenza di una specifica normativa in tal senso.

Al riguardo, nel rinviare anche alle considerazioni del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, si rappresenta che tali miglioramenti, previsti per il periodo sopra citato da apposita negoziazione integrativa, fondata sull'erroneo presupposto che per il comparto scuola trovasse applicazione solo il comma 23 e non anche il comma 21 del d.l. 78/2010, sono stati riconosciuti indipendentemente da una positiva conclusione della procedura di certificazione prevista dall'articolo 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001 a cura della Funzione Pubblica e del MEF.

*M*

Il Ragioniere Generale dello Stato



## ALLEGATO 2

**DL 4/2014: Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi (C. 2012 Governo).**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE  
DEL GOVERNO**

2934



Ministero  
dell'Economia e delle  
Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
Ispettorato Generale del Bilancio  
UFFICIO VI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO  
Atti Parlamentari Economia e Finanze

12 MAR. 2014

Prot. n. 1-1587

Roma, 12 MAR. 2014

Prot. Nr. 20529  
Rif. Prot. Entrata Nr.  
Allegati:  
Risposta a nota del

All'Ufficio Legislativo - Finanze  
SEDE  
e, p.c.:  
All'Ufficio Legislativo - Economia  
SEDE

**OGGETTO:** AC 2012 – Disegno di legge concernente: “Conversione in legge del decreto-legge recante Disposizioni urgenti in materia di rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi”. Dossier.

Si fa riferimento alle richieste di chiarimenti contenute nel documento predisposto dal Servizio Bilancio della Camera dei Deputati relativo al provvedimento indicato in oggetto e, al riguardo - per i profili di competenza - si rappresenta quanto di seguito specificato.

**Articolo 1, commi 1 e 2**

Si conferma quanto espresso nella relazione tecnica circa la destinazione alla spesa delle sole risorse effettivamente versate al bilancio e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge n. 196 del 2009. In ogni caso, le risorse saranno attribuite solo successivamente alla loro effettiva acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato, previa emanazione dei decreti previsti al comma 2 della disposizione.

**Articolo 1, comma 3, lettera b)**

In merito ai chiarimenti richiesti, si rappresenta che, tenuto conto delle recenti disposizioni in materia di riduzione degli organici, da cui consegue un minor ricorso ad assunzioni di personale - le quali peraltro potranno essere effettuate sulla base del turn over previsto dalla

legislazione vigente -, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a cui si rinvia per le definitive valutazioni, ha ritenuto opportuno utilizzare le somme di cui al comma 346 lett. e) della L. 244/2007, per l'adeguamento del trattamento retributivo del personale proveniente dall'ASSI e dalla ex Amministrazione dei Monopoli, su cui pende, peraltro, un contenzioso.

Inoltre, relativamente al paventato timore di futuri oneri connessi a situazioni analoghe, si rassicura che allo stato non si ravvisano problematiche della medesima fattispecie.

#### **Articolo 2, commi 1 e 2**

Circa l'iscrizione nel saldo netto da finanziare delle risorse rinvenienti dai risparmi di spesa, oggetto di accantonamento, diversamente da quanto avvenuto per le corrispondenti norme della legge di stabilità, si fa presente che gli accantonamenti potendosi tramutare in riduzioni di spesa senza necessità di un ulteriore intervento legislativo (secondo quanto precisato nella stessa norma, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze), qualora non si verificassero le riduzioni di spesa derivanti dalla spending review possono essere colti anche in termini di saldo netto da finanziare al fine di garantire la effettiva copertura finanziaria dell'onere connesso al venir meno della riduzione delle detrazioni fiscali già scontata sul saldo netto da finanziare a legislazione vigente in sede di legge di stabilità 2014.

Per quanto riguarda il diverso impatto sui saldi esposto nella relazione tecnica per il 2014, si rappresenta che la ripartizione per Ministero degli accantonamenti tiene conto, come di consueto, dell'incidenza delle spese predeterminate per legge e di quelle relative al fabbisogno, iscritte nel bilancio triennale a legislazione vigente 2014-2016. Tuttavia, la diversa composizione dei nuovi accantonamenti i rispetto a quella degli accantonamenti considerati nella legge di stabilità deriva anche dalla circostanza che, come evidenziato nella relazione tecnica, rispetto alla base di calcolo originaria, non opera l'esclusione, limitatamente ai nuovi accantonamenti, per le spese già sottoposte a riduzioni ai sensi degli articolo 438 e 439 della legge di stabilità (relative a consumi intermedi e trasferimenti correnti alle imprese, che quindi restano escluse solo dalla prima tranche accantonata con la legge di stabilità).

In ordine alle tipologie di spesa, oggetto delle riduzioni indicate, si conferma che le stesse sono idonee a consentire, nonché a verificare, i risparmi prefigurati per gli esercizi considerati, tenuto anche conto che, con riferimento anche ai nuovi accantonamenti, nell'ambito delle risorse rese indisponibili è confermata la possibilità di proporre variazioni compensative, da parte dell'Amministrazione, anche al fine di evitare la formazione di nuovi debiti e comunque assicurare la necessaria flessibilità gestionale.

Inoltre, il processo di razionalizzazione in atto ad opera della cd. spending review, tiene conto delle risorse comunque necessarie a non pregiudicare lo svolgimento delle attività istituzionali; pertanto, come specificato nella citata relazione tecnica, gli importi resi indisponibili per il corrente esercizio potranno essere disaccantonati per 710 milioni di euro nel corso del 2014, qualora, a seguito dell'adozione degli interventi di spending review, si verifichi un risparmio di spesa pienamente allineato all'obiettivo prefissato, in misura equivalente su tutti i saldi di finanza pubblica, per l'importo di 488,4 milioni.

Per quanto concerne l'utilizzo anche di risorse di conto capitale per le copertura di oneri di parte corrente, derivanti dalla soppressione della revisione delle detrazioni d'imposta, si rappresenta che la modalità di copertura con gli accantonamenti di spesa effettuati su tutti i Ministeri, come accaduto più volte in passato, risulta di ordine di grandezza complessivamente superiore rispetto all'onere valutato in termini di saldo netto da finanziare, in base alla differente incidenza delle varie tipologie di spesa sul bilancio pluriennale ad l.v., proprio al fine di assicurare la necessaria copertura in modo equivalente sui restanti saldi di finanza pubblica in relazione ai differenti criteri di registrazione utilizzati, per tali spese, secondo la contabilità pubblica (del bilancio dello Stato) e la contabilità nazionale (utilizzata per la compilazione del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche).

#### **Articolo 3, commi 1-4**

Premesso che per la sospensione dei tributi e contributi non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, ad eccezione della quota relativa agli interessi, l'INPS ha fornito puntuale quantificazione sulla base di dati amministrativi dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi nell'importo di circa 60 milioni di euro.

Sotto il profilo del tasso di interesse applicato, diversamente da quello considerato per la disposizione dell'art. 2, comma 3, elementi utili potrà fornire il Dipartimento del tesoro.

#### **Articolo 3, comma 5**

Si conferma la compatibilità della norma che uniforma le modalità di trattamento dei rifiuti urbani e speciali prodotti per effetto dell'alluvione del 17 gennaio 2014 con la normativa europea in materia di rifiuti, in quanto quest'ultima si limita a dettare specifiche regole gestionali esclusivamente in funzione della pericolosità dei rifiuti. In effetti, una norma analoga è contenuta nell'articolo 17 del DL 6-6-2012 n. 74 *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli*

*eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” che risulta non inciso da pronunce di incompatibilità con il diritto comunitario.*

### **Articolo 3, comma 7**

Per quanto attiene alla quantificazione dell'onere stimato in relazione tecnica viene evidenziata la mancanza di idonee indicazioni circa gli elementi ed i parametri adottati. In merito, si rappresenta che la quantificazione dell'onere è avvenuta sulla base degli elementi di dettaglio forniti dal Dipartimento della Protezione Civile - al quale si rinvia per ogni ulteriore elemento - elaborati sulla base dei dati di spesa delle indennità attribuite al personale in occasione delle situazioni emergenziali venutesi a creare negli anni precedenti. I dati di consuntivo rappresentano i principali elementi di valutazione utilizzabili tenendo conto che, per loro natura, le indennità in questione sono erogabili solamente a fronte del verificarsi di situazioni di emergenza.

Per quanto attiene alle risorse previste per l'anno 2014, viene chiesto di confermare che tali somme comprendano anche la spesa per gli arretrati riferiti all'anno 2013, nonché se il pagamento di tali arretrati sia coerente con i criteri contabili definiti in sede europea. Al riguardo si conferma che, posto l'onere annuo pari a 1,5 milioni di euro lordo amministrazione, le risorse previste per l'anno 2014 includono la copertura della spesa relativa al 2013, primo anno preso a riferimento dalla norma in esame per l'attribuzione delle relative indennità (2013-2015). Per quanto attiene, invece, al pagamento degli arretrati per spese di personale, non si ravvedono elementi di criticità con riferimento alla normativa europea.

Viene inoltre chiesto di chiarire quali siano i presupposti alla base del pagamento di prestazioni rese dal personale nel corso del 2013 e non remunerate nello stesso esercizio, anche al fine di verificare se esistano ulteriori prestazioni lavorative prestate e non remunerate. In tal senso, viene chiesto anche di escludere espressamente l'eventualità di un prolungamento della spesa anche ad esercizi successivi al 2015. Infine, si chiede di verificare la compatibilità del limite di spesa posto al pagamento di indennità che sembrano avere natura obbligatoria. In merito si rappresenta che la quantificazione dell'onere, anche con riferimento al 2013, è avvenuta sulla base delle quantificazioni fornite dal Dipartimento della Protezione Civile, prendendo a riferimento prestazioni già rese e non interamente remunerabili in base alla legislazione vigente in tale anno. Inoltre, in base alla normativa in esame, il pagamento delle indennità ivi contemplate può avvenire solo con riferimento al triennio 2013-2015. Infine, si rappresenta che le predette indennità


rappresentano un trattamento economico accessorio, erogabile esclusivamente nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legge.


**Articolo 4**

Con riferimento alla formulazione dell'autorizzazione di spesa, si prende atto dell'opportunità di sostituzione con il testo suggerito.



IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO





Direzione Centrale Normativa

Ufficio del Direttore Centrale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
11 MAR. 2014
Prot. n. 6-1576

*Roma, 11 marzo 2014*

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Ufficio del Coordinamento Legislativo --  
Tesoro

ROMA

*(rif. e-mail del 06/03/2014)*

e, p.c. alla Direzione Centrale Accertamento

**Oggetto:** *A.C. 2012. Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4 recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi. Dossier del Servizio Bilancio della Camera.*

In riferimento alla richiesta il 6 marzo u.s. di urgenti valutazioni in ordine alle osservazioni contenute nel documento predisposto dal Servizio Bilancio della Camera dei deputati recante l'analisi degli effetti finanziari delle misure contenute nel decreto legge indicato in oggetto, basata sui dati delle relazioni tecniche alle disposizioni del provvedimento stesso, si espongono, per le valutazioni di competenza del Dipartimento delle finanze, gli elementi richiesti relativamente alle materie di competenza forniti dalla Direzione Centrale Accertamento, in indirizzo per conoscenza.

In merito all'art. 1, commi 1 e 2 (Misure urgenti per l'emersione e il

Agenzia delle Entrate - Ufficio del Direttore Centrale - Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D - 00145 Roma  
Tel. 06.50545419 - Fax 06.50769800 - e-mail: dc.norm.ufficiodeldirettorecentrale@agenziaentrate.it

rientro di capitali detenuti all'estero), ossia alla procedura di collaborazione volontaria relativa alle violazioni in materia di monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, commesse fino al 31 dicembre 2013, il servizio Bilancio rappresenta, in premessa, che:

- le entrate derivanti dalla disciplina in esame affluiscono in un apposito capitolo d'entrata per essere destinate al pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale anche in deroga ai vincoli del patto di stabilità interno, all'esclusione dai medesimi vincoli delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi comunitari e di quelle derivanti dal riparto del fondo per lo sviluppo e coesione, al fondo per la riduzione fiscale agli investimenti pubblici (la ripartizione fra le predette finalità è stabilita con apposito decreto del Presidente del Consiglio: comma 2);
- il prospetto riepilogativo non ascrive effetti finanziari alle norme in esame (*"La relazione tecnica afferma che ai commi 1 e 2 non si ascrivono effetti finanziari (se non nella misura simbolica di 1 euro) in considerazione dell'assoluta imprevedibilità sia del numero dei soggetti che potrebbero aderire sia della quota di attività finanziarie e patrimoniali che potrebbero essere oggetto di collaborazione volontaria."*);
- ai sensi del comma 2, gli introiti affluiranno ad apposito capitolo d'entrata per essere destinati, anche mediante riassegnazione, alle finalità indicate nel comma medesimo e che tale disposizione è ritenuta neutrale dalla RT, atteso che sono destinate alla spesa soltanto le risorse effettivamente versate al bilancio e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge n. 196 del 2009.

Il Servizio bilancio osserva, inoltre, che:

- a) l'utilizzo delle risorse in esame è subordinato all'effettiva realizzazione del relativo gettito e che *"andrebbe confermato che la procedura prefigurata consenta la verifica dell'effettivo incasso e la destinazione*

*del medesimo a finalità di spesa, assicurando comunque l'invarianza degli effetti sui saldi";*

- b) tenuto conto che le entrate realizzate hanno natura di una tantum, andrebbero forniti "chiarimenti circa la compatibilità delle stesse con le finalità di spesa previste dal testo (che non sembrerebbero assumere la medesima valenza una tantum)". Ciò al fine di escludere un peggioramento dell'indebitamento netto strutturale;
- c) "Andrebbe infine chiarito se gli introiti utilizzati per le finalità indicate dalla norma si intendano al netto degli eventuali maggiori oneri sostenuti dall'Agenzia delle entrate per l'attivazione della procedura prevista dalla disciplina in commento."

In relazione alla richiesta di cui alla precedente lettera a) di confermare che la procedura consente la verifica dell'effettivo incasso, si rappresenta che l'implementazione delle procedure informatiche, in corso di completamento, consentirà di gestire le diverse fasi del procedimento di *disclosure* volontaria.

La gestione del flusso delle informazioni rilevate dalle procedure operazionali, consentirà di individuare gli avvisi di accertamento e gli atti di contestazione riconducibili alle istanze di *disclosure* volontaria e di verificare l'esito della procedura e di monitorare gli esiti degli avvisi di accertamento e degli atti di contestazione riconducibili alla procedura, emessi dalle strutture operative dell'Agenzia.


Sarà, inoltre, possibile monitorare le riscossioni mediante versamenti diretti (F24) abbinati agli atti di accertamento e di contestazione.


La scrivente non ha elementi per poter effettuare una valutazione circa la possibilità che gli introiti derivanti dalla *disclosure* volontaria utilizzati per le finalità indicate dalla norma si intendano al netto degli eventuali maggiori oneri sostenuti dall'Agenzia delle entrate per l'attivazione della procedura stessa.

Al riguardo, si rappresenta che i costi relativi all'implementazione delle procedure sono compresi negli oneri relativi alle attività ordinarie del Piano

tecnico di automazione 2014 dell'Agenzia delle entrate e, in particolare, tra quelli relativi alle procedure di supporto all'accertamento.

IL DIRIGENTE  
Gerardo Caraldo





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  
UFFICIO DEL CONSIGLIERE GIURIDICO

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE

Prot. n° CG/001340/8

del 10/03/2014

— USCITA —

Al Ministero dell'economia e delle  
finanze

Ufficio legislativo economia

Pec: [legislativo.economia@preconsiglio.gov.it](mailto:legislativo.economia@preconsiglio.gov.it)

**OGGETTO:** Conversione in legge del decreto-legge 28-1-2014 n. 4 recante "Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi. (A.C. 2012)

Si fa riferimento alla richiesta di urgenti valutazioni di competenza inerenti il disposto del decreto-legge in oggetto richieste dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera dei Deputati per fornire ulteriori elementi in merito al comma 7 dell'articolo 3 del decreto in rassegna, relativo al personale impiegato nelle attività di protezione civile.

In particolare si rappresenta che la norma prevede, con riferimento al triennio 2013-2015, il riconoscimento al personale non dirigenziale, anche delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, impiegato nell'ambito di specifici presidi operativi e strutture del Dipartimento della protezione civile, di integrazioni al trattamento economico accessorio già previste (in precedenza e, precisamente, fino al 31.12.2012) da determinate Ordinanze di protezione civile.

Viene, altresì, stabilito, un limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 (e 2013) e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2015 richiamando espressamente, in merito all'erogazione, il disposto di cui all'articolo 3, comma 63, della legge n. 537/1993, concernente il divieto di cumulabilità - per il personale in posizione di comando - di indennità, compensi o emolumenti corrisposti dall'amministrazione di appartenenza con altri analoghi trattamenti economici accessori previsti a favore del personale dell'amministrazione presso cui si presta servizio.

MODULARIO  
P.C. - P.A. - 60

Modello n.60

Foglio n. 2

Trattandosi della previsione di compensi già erogati, fino all'anno 2012, ai sensi delle Ordinanze di protezione civile dalla stessa norma citate, la relazione tecnica stima l'onere relativo alle specifiche integrazioni del trattamento economico accessorio facendo riferimento alla spesa "storica" già sostenuta per l'anno 2012.

Gli elementi ed i parametri adottati per la quantificazione dell'onere quindi, proprio in quanto riconducibili allo storico effettivamente speso nell'ultimo anno di erogazione dei citati compensi (2012), sono costituiti dalla rilevazione del numero delle prestazioni previste dalle disposizioni recate dalle ordinanze di protezione civile (turnazioni, presenza presso i presidi operativi, reperibilità, ecc.) effettivamente rese dal personale impiegato nelle attività di allertamento, monitoraggio e coordinamento operativo, si ribadisce, nell'anno 2012.

Per quanto riguarda la spesa autorizzata per il 2014 è stato correttamente osservato che la stessa (3 milioni di euro) è pari al doppio dell'onere annuo (1,5 milioni di euro).

In proposito si evidenzia che il riconoscimento delle integrazioni del trattamento economico disposto dalla norma riguarda infatti il triennio 2013-2015 per un onere stimato in 1,5 milioni di euro su base annua.

Si confermano, pertanto, le considerazioni formulate dalla Commissione in ordine alla circostanza che nel corso dell'anno 2014 saranno erogati i compensi riferiti a prestazioni rese nell'anno 2013.

Peraltro, il venir meno - dal 1° gennaio 2013 - delle disposizioni precedentemente recate dalle Ordinanze di protezione civile ha di fatto determinato l'impossibilità di continuare a remunerare, nel citato anno, le prestazioni pure effettivamente rese dal personale che, durante l'anno 2013, ha continuato ad assicurare le ineludibili funzioni istituzionali al fine di mantenere pienamente operativi secondo gli standards qualitativi sempre assicurati, i Presidi del Dipartimento della protezione civile e consentire in tal modo l'adempimento degli obblighi in materia di tutela della pubblica incolumità attraverso il sistema di allertamento nazionale imposti dall'articolo

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

MODULARIO  
P.C. - P.A. - 60

Modello n.60

Foglio n. 3

3.bis della legge n. 225/1992 così come modificato dalla legge n. 100/2012 e dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa, inoltre, che l'erogazione di tali emolumenti - anche negli anni precedenti in cui gli stessi venivano erogati in forza delle più volte richiamate Ordinanze di protezione civile (fino al 31.12.2012) - era comunque disposta, di norma, al termine dell'anno di riferimento in cui erano state rese le prestazioni e ciò anche per esigenze correlate alla rilevazione delle stesse prestazioni effettivamente rese dal personale che veniva operata, con cadenza annuale, al termine di ogni esercizio.

Pertanto, la prevista corresponsione - nell'anno 2014 - dei medesimi emolumenti riferiti all'anno 2013 non solo appare in linea con quanto posto in essere in precedenza ma ne costituisce, in qualche modo, la naturale prosecuzione procedurale conformemente all'intendimento della norma che, sostanzialmente, estende - fino all'anno 2015 - per le specifiche finalità dalla stessa richiamate le disposizioni già integrate, fino all'anno 2012, dalle Ordinanze di protezione civile.

Ciò premesso, con riferimento agli effetti della norma sul saldo di indebitamento netto, si evidenzia che la stessa non ha alcun impatto sui saldi dell'esercizio finanziario 2013, avendo la stessa efficacia dall'esercizio finanziario in corso, rispetto al quale ha effetti neutri.

Per quanto riguarda, invece, l'eventualità di un prolungamento della spesa anche negli esercizi successivi al 2015 si evidenzia che tale ipotesi appare al momento esclusa espressamente dal dettato della norma che consente il riconoscimento economico previsto esclusivamente "nelle more del rinnovo della contrattazione integrativa e comunque fino al 2015".

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Franco Gabrielli  
